



TuttoTributi

L'informazione smart

<<< **entrate locali**

**speciale legge di
bilancio 2023**

Documento tratto dai dossier di documentazione del
centro studi camera e senato del 24 dicembre 2022



Sommario

Articolo 1, commi 81-82 (Esenzione IMU su immobili occupati).....	3
Articolo 1, commi 186-205 (Definizione agevolata delle controversie tributarie)..	5
Articolo 1, commi 206-212 (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)	14
Articolo 1, commi 213-218 (Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)	17
Articolo 1, commi 219-221 (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito diacquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)	19
Articolo 1, commi 222-230 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione)	22
Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)	26
Articolo 1, commi 253-254 (Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)	39
Articolo 1, comma 785 (Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID-19).....	42
Articolo 1, comma 786 (Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai comuni)	47
Articolo 1, comma 787 (Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)	49
Articolo 1, commi 834- 836 (Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma).....	51
Articolo 1, comma 837 (Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019).....	53
Articolo 1, comma 838 (Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale)	57
Articolo 1, comma 839 (Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale).....	58

Articolo 1, commi 81-82 (*Esenzione IMU su immobili occupati*)

La disposizione in esame è volta ad **esentare** dal pagamento dell'imposta municipale propria (**IMU**) i proprietari di **immobili occupati** che abbiano presentato regolare denuncia.

Nello specifico, il **comma 81**, introduce una nuova lettera *g-bis*) all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie.

A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 759 prevede che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

In particolare, la norma prevede che **sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria **in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici** (rispettivamente articoli 614,

secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata **denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**.

[Sul punto si ricorda la sentenza del 19/01/2022 n. 67/1 - Comm. trib. reg. per la Toscana](#) nella quale si evidenziava, tra l'altro, che: il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.

Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

Il **comma 82** prevede un **ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate** derivanti dalla disposizione. In particolare la norma stabilisce che per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della sopra descritta nuova lettera *g-bis*), nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito **fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 1, commi 186-205 (*Definizione agevolata delle controversie tributarie*)

I commi 186-205, modificati alla Camera, consentono di **definire** con modalità **agevolate** le **controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane (tale estensione è stata **operata durante l’esame parlamentare**), aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il **ricorso pendente è iscritto in primo grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il **pagamento del 40%** del valore della controversia, in caso di **soccombenza** dell’Agenzia nella pronuncia di **primo grado** e del **15%** del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di **secondo grado**.

Nel **corso dell’esame alla Camera** sono stati modificati gli **effetti della definizione agevolata** delle controversie **sul processo tributario**. Ferma restando la **sospensione della controversia** fino al 10 luglio 2023, condizionata all’apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, si pone in **capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data**, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Con le **modifiche in sede parlamentare** è stata **eliminata la disposizione** che prevede, come **conseguenza del deposito, l’ulteriore sospensione del processo** fino al 31 dicembre 2024.

Il **comma 198**, in luogo della predetta ulteriore sospensione del processo, dispone che **al deposito della documentazione richiesta** dalle norme il processo è dichiarato **estinto** (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

L’integralmente sostituito comma 201 in luogo di disciplinare le fasi successive all’eventuale prolungamento della sospensione del processo, prevede: che l’eventuale **diniego della definizione** sia **impugnabile** dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; che il predetto **diniego** sia motivo di **revocazione** del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la **revocazione** sia chiesta **congiuntamente all’impugnazione del diniego**.

Secondo quanto emerge dalla [Relazione sullo stato del contenzioso tributario per l'anno 2021](#), al 31 dicembre 2021 risultavano pendenti 147.889 ricorsi in commissione tributari provinciale (-27,8% rispetto all'anno precedente) per un valore pari a 17,8 miliardi di euro e 124.788 appelli in secondo grado (-11,2% rispetto all'anno precedente) per un valore di 19,8 miliardi di euro. Nei due gradi di giudizio il valore complessivo delle pendenze ammonta a 37,6 miliardi di euro. Il 39,4% delle controversie pendenti al 31 dicembre 2021 (107.414 unità) aveva valore fino a 3.000 euro ed il 39,4% (107.375 unità) compreso tra 3.000 e 50.000 euro. L'analisi per ente impositore rivela che il 38,0% (56.174 unità) dei ricorsi pendenti presso le commissioni tributarie provinciali ed il 59,0% (73.584 unità) degli appelli pendenti presso gli organi di secondo grado riguardano l'Agenzia delle Entrate, che risulta essere, quindi, l'ente impositore con il maggior numero di controversie pendenti. Un dato rilevante attiene all'anzianità media delle controversie pendenti, calcolata come la somma del numero di giorni intercorsi tra la data di presentazione della singola controversia e il 31 dicembre 2021, rapportata al numero delle controversie pendenti. L'analisi evidenzia che l'anzianità media generale registrata nel 2021 nei due gradi di giudizio, pari a 736 giorni (circa 2 anni), è superiore del 2,7% rispetto al valore fatto registrare nel 2020 (716 giorni) e del 7,9% rispetto al valore fatto registrare nel 2019 (682 giorni). È stato calcolato anche un valore sintetico della capacità di riduzione delle controversie pendenti da parte delle Commissioni tributarie, ossia il c.d. "tasso di smaltimento" di periodo, ottenuto rapportando il numero di controversie definite al numero delle controversie pervenute nello stesso periodo. Un valore del tasso superiore a 100 indica la capacità della singola Commissione tributaria, mediante le definizioni, di smaltire non solo un numero di ricorsi pari a quelli nuovi in entrata ma anche parte delle pendenze esistenti; un valore inferiore a 100 segnala, invece, che la singola Commissione non riesce a far fronte al numero dei nuovi ricorsi affluiti nel medesimo periodo, generando di conseguenza un aumento delle pendenze. Il primo grado di giudizio ha fatto registrare nel 2021 un tasso pari a 173,6, con un deciso miglioramento rispetto al 2020 (93,4) ed al 2019 (119,8). Anche nel secondo grado, il tasso di smaltimento registrato nel 2021 è stato superiore a 100, più precisamente pari a 136,6, migliorando le prestazioni registrate nel 2020 (93,9) e nel 2019 (123,0).

• ***La definizione agevolata delle controversie tributarie dal decreto-legge n. 119 del 2018 alla riforma della giustizia tributaria***

L'**articolo 6** del decreto-legge n. **119 del 2018** ha concesso di **definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti**, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui fosse parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia poteva essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. In deroga

alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie potevano essere definite con il pagamento:

- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

La norma ha consentito di definire le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119), per le quali l’Agenzia delle Entrate fosse soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Legittimati alla presentazione della domanda sono stati coloro che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne aveva la legittimazione.

La definizione ha riguardato solo le controversie in cui il ricorso in primo grado fosse stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si fosse concluso con una pronuncia definitiva. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) poteva essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, con effettuazione di un distinto versamento. Per importi superiori a 1.000 euro è stato ammesso il pagamento rateale. Nel caso di assenza di importi da versare, la definizione si perfezionava con la sola presentazione della domanda.

La [riforma della giustizia tributaria](#), operata dalla legge n. 130 del 2022 (modificando il decreto legislativo n. 545 del 1992, provvedimento il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione) da un lato ha razionalizzato il sistema della giustizia tributaria prevedendo la figura del magistrato tributario a tempo pieno e, conseguentemente, modificando le norme che disciplinano il reclutamento, il tirocinio e la formazione professionale, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. Dall’altro lato, con riguardo agli aspetti processuali della riforma, la legge n. 130 apporta una serie di modifiche - anche conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria - al decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario.

In questa sede occorre in particolare segnalare che la riforma, **all’articolo 5**, consente di definire con modalità agevolata le controversie tributarie pendenti innanzi alla **Corte di cassazione** per le quali **l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**, con valore della lite non superiore a 100.000 euro.

In sintesi tali controversie sono definite, a domanda dei soggetti legittimati, previo pagamento di un **importo pari al 5 per cento del valore della lite**.

Analogamente, sono definibili le **controversie tributarie pendenti** innanzi alla **Corte di cassazione**, per le quali **l’Agenzia delle entrate risulti soccombente** in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il cui **valore delle quali non superi i 50.000 euro**. In tal caso per la definizione è previsto il previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della lite.

Legittimato a chiedere la definizione agevolata è il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali **il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 15 settembre 2022** purché, alla data della presentazione della domanda, **non sia intervenuta una sentenza definitiva**. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione e le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali UE e l'Iva all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle relative disposizioni. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto.

Preliminarmente all'analisi più dettagliata delle disposizioni in commento, si rileva che il **comma 204** dispone in ordine al **rapporto tra la definizione agevolata prevista dalle norme in parola e quella disposta dalla riforma della giustizia tributaria**. Si chiarisce che la definizione della legge n. 130 del 2022 resta ferma ed è **alternativa** a quella prevista dalle norme in commento.

Le norme in esame appaiono analoghe, nel contenuto, a quanto già disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

In particolare, **il comma 186** consente di definire con modalità agevolate le **controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate e, come precisato nel corso dell'esame parlamentare, dell'Agenzia delle dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. La definizione agevolata è adita su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; si consente il **pagamento di un importo pari al valore della controversia**,

stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ai sensi del richiamato comma 2 dell'articolo 12, il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Ai sensi del **comma 187**, per i **ricorsi pendenti iscritti nel primo grado**, si prevede che la controversia possa essere definita con il pagamento del **90 per cento** del valore della stessa.

In **deroga al comma 186**, per il caso di **soccombenza dell'Agenzia** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della norma in esame, le controversie possono essere definite con il **pagamento di una quota parte del valore della controversia pari al:**

- a) **40%** del valore della controversia in caso di **soccombenza** nella pronuncia di **primo grado**;
- b) **15%** del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado (comma 188)**.

Il **comma 189** reca disposizioni applicabili ai casi di **accoglimento parziale del ricorso** o comunque di **soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia. Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto, per intero, l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta (40 o 15 per cento), secondo le disposizioni sopra illustrate.

La relazione illustrativa chiarisce che, in sostanza, le misure ridotte si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l'intero importo. Si chiarisce inoltre, nella stessa relazione, che ove sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado, in coerenza con la previsione dell'articolo 68, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riscossione in pendenza di giudizio di rinvio.

Ai sensi del **comma 190**, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Il **comma 191** prevede che le **controversie** relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** possano essere definite con il pagamento

del **quindici per cento** del valore della controversia **in caso di soccombenza** dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore delle norme in esame, e con il pagamento del **quaranta per cento negli altri casi**.

In caso di **controversia** relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni**, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento.

Possono essere **definite** con modalità agevolate le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato **notificato** alla controparte entro la data di entrata in vigore della norma in esame e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il **processo non si sia concluso** con pronuncia definitiva (**comma 192**).

Sono invece **escluse** dalla definizione, ai sensi del **comma 193**, le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le **risorse proprie tradizionali dell’Unione europea** previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e **l’imposta sul valore aggiunto** riscossa all’importazione;
- b) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

La definizione (**comma 194**) si perfeziona con la **presentazione** della **domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti o della prima rata **entro il 30 giugno 2023**; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il **pagamento rateale**, in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo al versamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento con adesione.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli **interessi legali** calcolati dalla data del versamento della prima rata. **Non** è ammesso il pagamento tramite **compensazione**. Nel caso di versamento rateale, la **definizione si perfeziona con la presentazione della domanda** e con il **pagamento** degli

importi dovuti con il versamento della **prima rata** entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Ai sensi del **comma 195**, in presenza di autonome controversie, occorre presentare una distinta **domanda** di definizione, entro il **30 giugno 2023**, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il **comma 196** prevede che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio). In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione** delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata **prevalgono** su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore delle norme in commento.

Il **comma 197** è stato **modificato nel corso dell'esame parlamentare**.

Resta fermo che le **controversie** definibili sono **sospese soltanto a seguito di apposita istanza** al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso, il processo è sospeso **fino al 10 luglio 2023**.

Nella formulazione originaria della norma, il deposito entro tale data della documentazione richiesta *ex lege* (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata) si sarebbe determinata l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2024.

Per effetto delle **modifiche parlamentari**, si elimina il riferimento all'ulteriore sospensione e si prevede che, entro la stessa data del 10 luglio 2023, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la documentazione sopra menzionata (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).

Il **nuovo comma 198** prevede invece, nelle **controversie pendenti in ogni stato e grado**, che se avviene il deposito della predetta documentazione il **processo è dichiarato estinto** con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono **sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore delle norme in esame fino al 31 luglio 2023 (**comma 199**).

In base al **comma 200**, l'eventuale **diniego** della definizione va notificato **entro il 31 luglio 2024** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il **comma 201** è stato **integralmente sostituito** durante l'esame parlamentare.

Nella formulazione originaria del testo, esso disponeva l'estinzione del in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte avente il relativo interesse; si prevedeva che l'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valessero anche come istanza di trattazione e che le spese del giudizio estinto restassero a carico della parte che le avesse anticipate.

Il novellato **comma 201** dispone invece che, per i **processi dichiarati estinti** – in quanto è stata presentata la documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata, ai sensi del comma 198 –l'eventuale **diniego della definizione** è **impugnabile** dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è **motivo di revocazione** del provvedimento di estinzione e la **revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego**. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego di definizione agevolata (di cui al comma 200).

Il **comma 202** prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal **coobbligato**, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il **comma 203** demanda a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia competente le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 205 dà facoltà agli **enti territoriali** di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo **ente strumentale**.

Articolo 1, commi 206-212 (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

I **commi da 206 a 212**, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205 del provvedimento in esame, consentono di **definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti**, aventi ad oggetto **atti impositivi** in cui è **parte l’Agenzia delle entrate**.

Si prevede la **sottoscrizione di un accordo tra le parti** nel quale sono indicate le **somme dovute con i termini e le modalità di pagamento**. All’accordo conciliativo si applicano le **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), **gli interessi e gli eventuali accessori**.

In estrema sintesi si ricorda che i commi 186-205 **del provvedimento in esame** - alla cui scheda di lettura si rinvia per maggiori informazioni - consentono di **definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il **pagamento della metà** del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di **primo grado** e di **un quinto** del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado**.

In particolare **il comma 206** in alternativa alla definizione agevolata di cui all’articolo 42, permette di definire **entro il 30 giugno 2023 le controversie** in cui è **parte l’Agenzia delle entrate pendenti** - alla data di entrata in vigore della disposizione in esame - innanzi alle corti di giustizia tributaria di **primo e di secondo grado** e aventi ad oggetto **atti impositivi**, con **l’accordo conciliativo fuori udienza** disciplinato dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ai sensi del richiamato articolo 48, ove in pendenza del giudizio le parti raggiungano un **accordo conciliativo**, devono presentare un’istanza congiunta - sottoscritta personalmente o dai difensori - per la definizione totale o parziale della controversia. Qualora la data di trattazione sia già fissata e sussistano le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. In caso di data di trattazione non fissata, il presidente della sezione provvede con decreto. La conciliazione si **perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo**, nel quale sono indicate le **somme dovute** con i

termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

In sostanza la disposizione in esame introduce e disciplina una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla cd. conciliazione fuori udienza, che si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di un'istanza congiunta, ovvero una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

Ai sensi del **comma 207**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il beneficio dell'accordo conciliativo consiste nell'applicare le **sanzioni in misura ridotta ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge, oltre **agli interessi e agli eventuali accessori**.

Il comma 1 dell'articolo 48-ter sopra richiamato prevede che, ordinariamente, alla conciliazione le sanzioni amministrative si applichino nella misura del **quaranta per cento del minimo** previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del **cinquanta per cento del minimo** previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado.

Ai sensi del **comma 208**, come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4 del più volte richiamato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il **versamento delle somme** dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della **prima rata**, deve essere effettuato **entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**.

I commi 2 e 4 dell'articolo 48-ter sanciscono, rispettivamente, che il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata sia effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo e che rinvia, per il versamento rateale, in quanto compatibili, alle disposizioni previste per l'accertamento con adesione.

La dilazione di pagamento è effettuata in un massimo di **venti rate trimestrali di pari importo**, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, con **esclusione della compensazione**.

Dalla conciliazione agevolata sono escluse (**comma 209**) le controversie concernenti, **anche solo in parte**:

- a) le **risorse proprie tradizionali UE** (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), e **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;**
- b) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).

Con una norma di chiusura, il **comma 210** dispone, l'applicazione, in quanto compatibile con la presente disposizione, del già illustrato articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di conciliazione fuori udienza.

Il **comma 211** destina le eventuali maggiori entrate, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 130.

Articolo 1, commi 213-218 (*Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione*)

L'articolo 1, ai **commi 213-218, introduce e disciplina**, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'articolo 42 del provvedimento in esame, la **rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023**, alle **controversie tributarie** in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti **in Corte di Cassazione**. La rinuncia avviene mediante **definizione transattiva** con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge.

In particolare, **il comma 213** prevede, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dai commi 186-205 del provvedimento in esame, che nelle **controversie tributarie pendenti** - alla data di entrata in vigore della disposizione in esame - **innanzi alla Corte di cassazione**, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è **parte l'Agenzia delle entrate** e aventi ad oggetto **atti impositivi**, che il ricorrente possa **rinunciare** entro il 30 giugno 2023 al **ricorso principale o incidentale**, a seguito della **intervenuta definizione transattiva con la controparte** di tutte le pretese azionate in giudizio.

In estrema sintesi si ricorda che **i commi 186-205 del provvedimento in esame** - alla cui scheda di lettura si rinvia per maggiori informazioni - consentono di **definire** con modalità **agevolate** le **controversie tributarie pendenti**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti **impositivi** (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il **pagamento della metà** del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di **primo grado** e di **un quinto** del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado**.

L'articolo 62 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992 consente di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili.

Il **comma 214** prevede che tale **definizione transattiva** comporti il pagamento delle **somme dovute per le imposte**, le **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge, gli **interessi** e gli **eventuali accessori**.

Essa (**comma 215**) si perfeziona con la **sottoscrizione** e con il **pagamento** integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

È esclusa la compensazione (con F24) e la rinuncia non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (**comma 216**).

Ai sensi del **comma 217**, alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

L'articolo 390 c.p.c., nella formulazione applicabile fino al 30 giugno 2023, permette alla parte di rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Il **comma 218** esclude dalla rinuncia agevolata le controversie concernenti, **anche solo in parte**:

- a) le **risorse proprie tradizionali UE** (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), e **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione**;
- b) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).

Articolo 1, commi 219-221 (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

L'articolo 1, commi 219-221, consente di **regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare:**

- **delle rate**, successive alla prima, relative alle somme dovute a **seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento**, degli **avvisi di rettifica e liquidazione**, nonché a seguito di **reclamo o mediazione**;
- degli **importi**, anche **rateali**, relativi alle **conciliazioni giudiziali**.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale **versamento** di quanto dovuto entro il **31 marzo 2023**, ovvero in un massimo di **venti rate di pari importo**, e consente al contribuente di corrispondere la sola **imposta senza sanzioni e interessi**.

Nel caso di **mancato perfezionamento della regolarizzazione**, il competente ufficio procede all'**iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute**.

Il **comma 219** consente di **regolarizzare l'omesso o carente versamento di somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**.

In particolare, è possibile regolarizzare i pagamenti:

- a) delle **rate**, successive alla prima, relative alle somme dovute a **seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento**, degli **avvisi di rettifica e liquidazione**, nonché a seguito di **reclamo o mediazione** (ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), qualora siano **scadute** alla data di entrata in vigore della norma in esame e a condizione che non sia stata **notificata la cartella di pagamento**, ovvero l'atto di intimazione. Tali versamenti si regolarizzano mediante il **versamento integrale della sola imposta**. Non sono dunque dovute sanzioni e interessi;
- b) degli **importi**, anche **rateali**, relativi alle **conciliazioni giudiziali** (di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), ove siano **scaduti** alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e a condizione che non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento,

ovvero l'atto di intimazione, anche in tal caso con versamento integrale della sola imposta (senza sanzioni e interessi).

In estrema sintesi si ricorda che [l'accertamento con adesione](#), disciplinato dal D.lgs. n. 218 del 1997, è un istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'accordo può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Con [l'acquiescenza agli avvisi di accertamento](#) (articolo 15 del richiamato D.Lgs. n. 218 del 1997) il contribuente ha l'opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell'acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

La [mediazione tributaria](#) si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall'art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La [conciliazione giudiziale](#) è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante.

Ai sensi del **comma 220**, la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta si perfeziona con l'integrale **versamento** di quanto

dovuto entro il **31 marzo 2023**, oppure in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È **esclusa** la **compensazione**.

Il **comma 221** disciplina le conseguenze del **mancato perfezionamento della regolarizzazione**.

Oltre a non prodursi lo sconto sul *quantum* dovuto, il competente ufficio in tale ipotesi procede **all'iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della **sanzione** prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al **30 per cento** (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), da applicare **sul residuo** importo dovuto a titolo di imposta.

In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di **decadenza** del **31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui si è verificato **l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto**.

Articolo 1, commi 222-230 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione)

I commi da 222 a 230 dispongono l'**annullamento automatico** dei **debiti tributari fino a mille euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione **da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, l'**annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora**. A tali enti è tuttavia **riconosciuta anche la possibilità di non applicare** completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una **specifico disciplina** dell'annullamento automatico **per le altre sanzioni amministrative** incluse quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Più in dettaglio, il **comma 222**, come modificato alla Camera, dispone l'**annullamento automatico** alla data del **31 marzo 2023**, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, **fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, **ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate** dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente ([articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), [articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#) e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:

- di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. **rottamazione ter delle cartelle**), relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;

- di cui all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. **saldo e stralcio**, che ha consentito la **definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha **riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter** e al **saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica**, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Si ricorda inoltre che successivamente l'articolo 4, ai commi 4-11, del decreto legge n. 41 del 2021 dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ai fini del conseguente **discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali**, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il **comma 223**, conseguentemente a quanto disposto al comma 184, stabilisce che **dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell'annullamento**, è **sospesa la riscossione dei debiti** di cui allo stesso comma 1.

Il **comma 224** specifica che per **il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento**, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle **dello stralcio dei debiti previste da precedenti provvedimenti** ([articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), e articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso **è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.**

Il **comma 225** specifica che **restano ferme**, per i debiti ivi contemplati, **le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti** (articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Il **comma 226** **esclude dall'annullamento automatico** (e dunque dalle disposizioni dei commi da 184 a 187):

- **le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna** (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a*), *b*) e *c*), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
- **le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea**, (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), vale a dire i **dazi e i diritti doganali** e i **contributi** provenienti dall'imposizione di **diritti alla produzione dello zucchero**;
- **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.**

Il **comma 227**, che nella formulazione originaria disponeva l'estensione dell'annullamento automatico agli enti di previdenza privati, conseguentemente alle modifiche introdotte alla Camera, stabilisce che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio

2000 al 31 dicembre 2015 **da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali** (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) **l'annullamento automatico disciplinato dalle norme in esame opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora** ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al *quantum* maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

In sede di esame alla Camera sono stati introdotti, altresì, tre nuovi commi.

Il **comma 228**, che reca **una specifica disciplina dell'annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative**, incluse quelle per violazioni del codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In relazione ai predetti debiti l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

Il **comma 229**, che consente **agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali** (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) **di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico** dei loro crediti e delle sanzioni amministrative (di cui al comma 189 e, conseguentemente, quelle del comma 189-*bis*), con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 avvalendosi delle forme previste per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali. Il **comma 230**, che prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge e **fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti** di cui ai commi i commi 189 e 189-*bis* e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

I commi 231-252, modificati alla Camera, recano la disciplina della **definizione agevolata** dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. **rottamazione delle cartelle** esattoriali) nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018).

Il debitore beneficia dell'**abbattimento** delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **sanzioni e interessi**, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è **abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione**.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di **capitale**;
- maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento**.

Si può effettuare il **pagamento** in unica soluzione o **anche a rate**, con un **tasso di interesse al 2 per cento**. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute **si estinguono le procedure esecutive** già avviate.

Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:

- rimettono i termini, con riferimento alle precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) **i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici**, più precisamente nei confronti dei quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;
- **estendono** la cd. **rottamazione** anche ai carichi relativi alle somme dovute a **enti di previdenza privati**;
- **escludono la definizione agevolata per le cd. risorse proprie UE**.

Nel corso dell'esame alla Camera la definizione agevolata è stata estesa **alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni**

tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

• *Le precedenti definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione*

L'articolo 6 del **decreto-legge n. 193 del 2016** ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (cd. **rottamazione** delle cartelle).

Successivamente, **l'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. rottamazione-bis)** – oltre a prorogare il termine per il pagamento delle rate relative alla definizione 2016 - ha **riaperto i termini** per la definizione agevolata dei carichi, permettendo di estinguere con modalità agevolate anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio **al 30 settembre 2017** (cd. rottamazione 2017). Il citato provvedimento ha anche riaperto la definizione agevolata dei carichi 2000-2016 per i quali non fosse stata presentata tempestivamente la domanda, oppure ove il contribuente non avesse potuto accedere alla rottamazione 2016 per mancato pagamento tempestivo di precedenti piani di rateazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017 ha rinviato, per quanto non espressamente derogato, alla procedura individuata dal richiamato decreto-legge n. 193. Con l'adesione alla definizione agevolata al contribuente è stato consentito di pagare solo le **somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione**, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

La procedura prevedeva la presentazione di una domanda e una successiva comunicazione di diniego o di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate avente a oggetto l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Sia il decreto-legge n. 193 del 2016, sia il decreto-legge n. 148 del 2017 hanno consentito al debitore aderente alla procedura di pagare il *quantum* dovuto in un'unica soluzione, ovvero a rate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di ciascuna delle rate in cui è dilazionata la somma "rottamabile", la definizione agevolata non ha prodotto effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione ha ripreso le procedure di riscossione ordinarie.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016. Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato (articolo 6, comma 11 del decreto-legge n. 193 del 2016) i soli interessi sulle sanzioni amministrative. Con la [circolare 2/E dell'8 marzo 2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.

L'**articolo 3** del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. **rottamazione-ter**) ha consentito di definire con modalità agevolate i **carichi** affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017**, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore ha beneficiato dell'**abbattimento delle sanzioni**, degli **interessi di mora** e delle **sanzioni e somme aggiuntive**.

Rispetto alle passate rottamazioni, tuttavia:

- è stata rimodulata la **dilazione dei pagamenti**;
- è stato possibile avvalersi **della compensazione** con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
- col versamento della prima o unica rata delle somme dovute **si è verificata l'estinzione delle procedure esecutive** già avviate.

Le norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (presentazione di apposita dichiarazione all'agente della riscossione; a seguito dell'accoglimento della domanda, comunicazione da parte dell'agente della riscossione del *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, del giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata). È stato poi consentito **l'accesso alla definizione agevolata** anche a chi **ha aderito alle precedenti "rottamazioni"** con pagamento tempestivo del *quantum* dovuto per la restante parte del debito. Il **decreto-legge n. 34 del 2019** ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. Tale agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla "Rottamazione-ter" già presentate entro il 30 aprile 2019.

Nel corso degli anni, anche in considerazione dell'emergenza da Covid-19, i **termini per il pagamento delle rate** dovute per aderire alla **rottamazione-ter** sono stati **posticipati e rimodulati** dai provvedimenti emergenziali.

Da ultimo, il **decreto-legge Sostegni-ter** (n. 4 del 2022) ha previsto la **riammissione ai benefici della definizione agevolata** per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Inoltre è stato stabilito che, per le rate in scadenza nell'anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

In particolare il termine per pagare le rate **in scadenza nel 2020** è stato fissato al **30 aprile 2022**; per mantenere i benefici della definizione agevolata entro tale termine devono essere state corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il **9 maggio 2022**. Se il pagamento è avvenuto **oltre i termini previsti o per importi parziali**, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il termine per pagare le rate **in scadenza nel 2021** è stato fissato al **31 luglio 2022**, a patto che siano state corrisposte entro tale termine le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro **l'8 agosto 2022**. Se il pagamento è avvenuto **oltre i termini previsti o per importi parziali**, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Con riferimento alle **rate in scadenza 2022**, il termine è stato fissato al **30 novembre 2022**, a patto che siano state corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022. Considerati i **cinque giorni di tolleranza** il pagamento deve avvenire entro il **5 dicembre 2022**.

Per completezza si ricorda infine che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 184 a 199 della legge n. 145 del 2018) ha consentito di **definire con modalità agevolate** i debiti delle persone fisiche versanti in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** (diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018), affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al **31 dicembre 2017**, derivanti dall'**omesso versamento** di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA. Detti debiti sono stati resi definibili col pagamento del **capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione**. Gli interessi sono stati versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento è stato consentito in unica soluzione o in più rate. Per **accedere alla misura** il debitore è stato tenuto a inoltrare **apposita dichiarazione** (entro il 31 luglio 2019, termine così riaperto dal decreto-legge n. 34 del 2019).

È stato consentito di versare le somme dovute in **unica soluzione** (entro il 30 novembre 2019), o in **rate** suddivise per importo e percentuale rispetto all'anno di riferimento, con **interessi** al tasso del **2 per cento annuo**.

Anche i termini per il versamento delle rate di tale istituto sono stati **prorogati nel tempo**, anche in ragione dell'emergenza da Covid-19. Da ultimo, il citato decreto Sostegni-ter (n. 4 del 2022) ha disposto la **riammissione dei contribuenti** decaduti dall'agevolazione per il mancato o parziale pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento di tali rate.

La riammissione al beneficio è stata subordinata al pagamento delle somme dovute entro il:

- **30 aprile 2022** per le rate in scadenza nel **2020 (9 maggio** con i cinque giorni di tolleranza);
- **31 luglio 2022 (8 agosto** con i cinque giorni di tolleranza) per le rate in scadenza nel **2021**.

Per le rate in scadenza nell'anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione se effettuato integralmente **entro il 30 novembre 2022** (5 dicembre coi predetti giorni di tolleranza).

Al **comma 231**, fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1000 euro (di cui ai commi 222-230 del provvedimento in esame, alla cui

scheda di lettura si rinvia), consente di **definire con modalità agevolate** i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Ove si aderisca a tale procedura sono dovute le sole somme affidate a titolo di **capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica**.

Sono abbattuti dunque:

- gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
- gli **interessi** di mora (ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del DPR n. 602 del 1973), come in passato.
Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall'Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d'Italia. Dal [23 maggio 2019](#) sono pari al 2,68% annuo;
- **le sanzioni e le somme aggiuntive** dovute sui crediti previdenziali (cd. sanzioni civili, di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), analogamente alle passate rottamazioni.
Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (oggi anche nell'accertamento esecutivo) viene indicato l'importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l'agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi / somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, la remunerazione dell'agente della riscossione e le altre spese;
- con una **novità** rispetto alle precedenti definizioni agevolate, le somme **maturate** a titolo di **aggio** per l'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Come già illustrato, la cd. rottamazione-*ter* (Decreto-legge n. 119 del 2018) consentiva di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento fino al 31 dicembre 2017, versando le somme dovute **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora**. Dovevano dunque essere versate le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La legge di bilancio 2022 (commi 18-24 della legge n. 234 del 2021) in ragione delle modifiche apportate alla *governance* all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha modificato il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, attraverso una

dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

La riforma è vigente a decorrere dal 1° gennaio 2022; tuttavia, fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative (del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato), continuano ad applicarsi le disposizioni di rango secondario, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.

Per i ruoli affidati all'Agente della riscossione **fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data**, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle previgenti norme.

Per ulteriori informazioni sulla disciplina della riscossione si rinvia al relativo [tema web](#), e al [sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione](#) con particolare riferimento alle [cartelle di pagamento](#). Si rinvia al *dossier* di ricerca sulla tassazione in Italia per una disamina della disciplina degli [interessi](#).

Analogamente alle precedenti *rottamazioni*, ai sensi del **comma 232** il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in **unica soluzione, entro il 31 luglio 2023**, ovvero usufruendo di una **dilazione dei pagamenti**. In particolare, il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di **diciotto** rate, da corrispondersi con le modalità e nell'ammontare di seguito illustrati:

- la **prima e la seconda**, ciascuna di importo pari al **10 per cento** delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il **31 luglio e il 30 novembre 2023**;
- le **restanti**, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**.

Ai sensi del **comma 233** - che riprende quanto già disposto per la cd. rottamazione-*ter* dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 - in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli **interessi al tasso del 2 per cento annuo**.

Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In sintesi si ricorda che l'articolo 19, modificato più volte nel tempo, consente al contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà di accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo sono superiori a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di comprovato peggioramento della

situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Sono previsti specifici limiti all'iscrizione di fermo e ipoteca nel caso di rateazione. Se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può vedere aumentata la propria rateazione fino a centoventi rate mensili. Si decade dal beneficio nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive; in tal caso l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Ricalcando le procedure previste per le precedenti definizioni agevolate, il **comma 234** pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito *internet*; il **comma 235** stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro il **30 aprile 2023** una **dichiarazione** all'agente della riscossione in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate.

L'agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet*, entro 20 giorni dalla data in vigore della norma in esame, le modalità - esclusivamente telematiche - con cui è effettuata la predetta dichiarazione.

Analogamente alla cd. rottamazione-*ter*, il **comma 236** prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le **conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti**. In particolare, tali giudizi sono **sospesi dal giudice**, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il **comma 237** dispone che la **dichiarazione** già presentata possa essere **integrata** entro la stessa data del **30 aprile 2023**.

Il **comma 238** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione - a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento - si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

In base al **comma 239** restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

Con il **comma 240** sono chiariti gli **effetti della presentazione della dichiarazione** di adesione con procedura agevolata.

Essa, riprendendo in parte quanto previsto dalla cd. rottamazione-*bis* e rottamazione-*ter*:

- sospende i termini di prescrizione e decadenza;
- sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- vieta di considerare "irregolare" il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex articolo 28-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.

In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;

- vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

- estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della **presentazione della domanda di definizione agevolata**, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata (Cfr. il DM 30 gennaio 2015), già applicata per le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi.

Al **comma 241**, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, si affida all'agente della riscossione, entro il **30 giugno 2023**, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il **comma 242** individua le modalità di **versamento** delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente ovvero con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, o, in alternativa, presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il **comma 243** disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto.

Alla lettera *a*) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate.

La lettera *b*) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, di ottenere l'estinzione delle

procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il **comma 244** disciplina l'ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore ai cinque giorni di tolleranza) di una sola rata ovvero del versamento unico, relativi alle somme "rottamate".

Analogamente a quanto prescritto per il passato, in tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l'estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

Il **comma 245** ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto per il passato, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei **procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore** (ai sensi del capo II, sez. I, della legge n. 3 del 2012 in tema di crisi da sovra indebitamento) e nei procedimenti instaurati in seno alla **ristrutturazione dei debiti** del consumatore e del **cd. concordato minore**, ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019).

I debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il **comma 246, modificato alla Camera**, riprende **parzialmente** le previsioni dei decreti-legge n. 193 del 2016 e n. 119 del 2018 in merito alle **esclusioni** dalla definizione agevolata.

In particolare, sono **esclusi** dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

- a) alle **risorse proprie tradizionali UE** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 200 /436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020) all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) alle somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato** (di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
- c) ai crediti derivanti da pronunce di **condanna della Corte dei conti**;
- d) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata **espunta la lettera e) del comma 246**, che escludeva dalla cd. rottamazione le **sanzioni diverse** da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Si ricorda in questa sede che l'articolo 11, comma 10-*bis* del decreto-legge n.8 del 2017 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016, nella parte che ha escluso dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Si rammenta inoltre che l'articolo 5 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha consentito di definire con modalità agevolate i **carichi** concernenti i **dazi doganali, i contributi** provenienti dall'imposizione di diritti alla **produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE)** nonché **l'IVA sulle importazioni**, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017**. I termini per il pagamento delle rate sono stati più volte dilazionati nel tempo. Da ultimo, il **decreto-legge Sostegni-ter** (n. 4 del 2022) ha previsto la riammissione ai benefici della definizione agevolata delle risorse UE per i contribuenti che non avessero corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Inoltre ha stabilito che, per le rate in scadenza nell'anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Il comma 247 è stato modificato alla Camera.

Consequenzialmente a quanto disposto nel novellato comma 246, con le modifiche apportate nell'esame parlamentare si chiarisce che la **definizione agevolata** opera anche per le **sanzioni amministrative**, incluse quelle per **violazioni del codice della strada**, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

In tal caso l'agevolazione consente di **abbattere gli interessi**, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

L'articolo 27 sopra richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Con una **novità rispetto alle precedenti rottamazioni**, la definizione agevolata per violazioni del codice della strada opera anche con riferimento **alle somme maturate dall'agente della riscossione a titolo di aggio**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il **comma 248** riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) e al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (richiamato decreto legislativo n. 14 del 2019).

Di conseguenza le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l'ordine di ripartizione dell'attivo.

Il **comma 249** consente di **estinguere** con le procedure in esame anche i debiti relativi a **precedenti istituti di "pace fiscale"** (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, **anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della definizione**, purché oggetto di **dichiarazioni rese nei termini di legge**.

Si tratta di istituti disciplinati ai sensi:

- a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (rottamazione)
- b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (rottamazione-*bis*)
- c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (rottamazione-*ter*);
- d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("saldo e stralcio" o più precisamente definizione agevolata per le persone fisiche in difficoltà economiche).

Come anticipato, viene consentito di utilizzare le procedure in esame anche con riferimento a precedenti definizioni agevolate, incluse le pregresse misure di pace fiscale per cui si sia determinata l'inefficacia della relativa procedura.

In sostanza, il comma 249 sembra **rimettere i termini i contribuenti** decaduti dalle precedenti rottamazioni (carichi affidati fino al 2017), purché sia stata presentata la relativa dichiarazione nei termini prescritti *ex lege*, e tra l'altro a condizioni più vantaggiose: le norme in esame abbattano, tra l'altro, anche l'aggio per l'agente della riscossione.

Il **comma 250** stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni in esame e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Con una **novità rispetto al passato**, il **comma 251 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati** (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Infine, il **comma 252** consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di **ripianare in cinque esercizi**, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione determinato dall'applicazione dei commi da 184 a 189 (stralcio dei debiti fino a mille euro) e delle norme in esame.

Si chiarisce che le modalità di ripiano sono quelle previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, che ha disciplinato le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, previsto dal cd. decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).

Ai sensi del richiamato decreto il ripiano dei disavanzi, ai fini del rendiconto degli enti territoriali, è effettuato in sede di **riaccertamento straordinario dei residui**, attraverso la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati in apposito elenco, che deve essere trasmesso dall'agente della riscossione, già stralciati dal conto del bilancio.

Articolo 1, commi 253-254 (Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

I commi in esame **rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un **differimento delle scadenze** attualmente previste **per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata**, ma introducendo **anche una contrazione del calendario complessivo** dei termini di invio delle comunicazioni.

La norma riconosce, inoltre, la possibilità per **l'agente della riscossione di presentare** le predette comunicazioni di inesigibilità **anche anteriormente** alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di **palese inesigibilità**.

Nello specifico, il **comma 253, lettera a)** introduce dei nuovi termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione, segnatamente novellando l'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) anche per adeguare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio in esame.

Con le modifiche in esame, le **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, **sono presentate:**

- per i ruoli consegnati negli anni **dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028;**
- per quelli consegnati **dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029;**
- per quelli consegnati **dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030;**
- per quelli consegnati **dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031;**
- per quelli consegnati **negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.** La norma, in questo modo, **interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale** (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) **introducendo uno scalare inverso a scaglioni.**

Si ricorda che il richiamato articolo 684 stabilisce che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il

31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026. Inoltre, in base al comma 687 le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (ovvero 1à gennaio 2015), possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684.

Pertanto in pratica i termini per la presentazione dei ruoli consegnati tra il 2000 ed il 2017 sono il:

31/12/2026 per i ruoli consegnati nel 2016 e nel 2017;

31/12/2027 per i ruoli consegnati nel 2015;

Ogni anno successivo scadono i termini per i ruoli consegnati in ogni anno precedente al 2015, fino al 31/12/2042, quando scadono i termini per i ruoli del 2000.

Nella Relazione che accompagna il testo si evidenzia che a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti definizioni, la norma non si limita a contemplare il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati in alcuni anni, ma bilancia gli effetti di tale differimento con una **contrazione del calendario complessivo** delle scadenze per le comunicazioni relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Infatti, con il nuovo calendario delineato dalla disposizione in commento, l'attività di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 dovrà essere esaurita - **partendo dalle annualità più remote, in luogo di quelle più recenti** - entro il 31 dicembre 2032, anziché, come stabilito dalla legislazione attualmente vigente, entro il 31 dicembre 2042. In pratica si prevede un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni di inesigibilità.

La **lettera b)** introduce, nel citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014 il nuovo comma 684-*bis*, che prevede **i casi in cui l'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento** le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684:

- intervenuta chiusura del **fallimento**, in presenza di debitore fallito (lett. *a*));
- **assenza di beni del debitore**, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione (lett. *b*));
- intervenuta **prescrizione** del diritto di credito (lett. *c*));
- **esaurimento delle azioni di recupero** previste all'art. 19, comma 2, lett. *d*) e *d-bis*), del D.Lgs. n. 112/1999 (lett.*d*));

- **manca di nuovi beni** rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di recupero sopra citate sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. *e*));
- **rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento** (lett. *f*)).

Viene, altresì introdotto un nuovo comma 684-*ter* che dispone che nei casi di **presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità** di cui al comma 684-*bis* **si applicano le previsioni dei seguenti commi**:

- 684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all'agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010 e maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni;
- 688, relativo all'applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni previste al comma 684-*bis*, lettere *e*) e *f*), in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico.

Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

La **lettera c)** modifica il comma 686 al fine di prevedere che, **fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità** prevista al comma 684, l'agente della riscossione è **facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate**, ai sensi del DPR n. 602/1973, anche nei casi previsti al comma 684-*bis*, alle sopra descritte lettere *e*) e *f*).

Conseguentemente alle norme introdotte alla lettera *a*), il **comma 254** abroga il comma 4 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione che prevede, tra l'altro, che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 1, comma 785 (Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID-19)

Il **comma 785** interviene sulle modalità per la **verifica a consuntivo** della effettiva **perdita di gettito** e dell'andamento delle **spese** degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 - che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali** (c.d. **Fondone COVID**) - ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di una serie di **interventi straordinari di sostegno alla finanzia degli enti territoriali**, principalmente indirizzati alla compensazione della **perdita di gettito** delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Le **risorse** necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali degli enti locali** sono state garantite, nel **2020** e nel **2021**, mediante la costituzione di un apposito **Fondo** che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari complessivamente a **5,2 miliardi** di euro nel **2020** e a **1,5 miliardi** di euro nel **2021** (c.d. **Fondone COVID**).

Le relative risorse sono state **stanziare** principalmente dal decreto-legge n. 34/2020 ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, **comma 822**, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni"), ed **assegnate** con successivi decreti del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali (cfr. il *box* in calce alla scheda).

Agli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto **l'obbligo** di periodiche **certificazioni** – da presentare per via telematica al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro i termini stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse **riconciliabile esclusivamente all'emergenza** Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni – alla cui mancata presentazione sono collegate sanzioni di ordine finanziario²⁴ – sono tenute in conto ai fini della successiva **verifica a consuntivo** prevista dall'art. 106, comma 1, del

D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.

²⁴ Consistenti in una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del **fondo di solidarietà comunale**, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in **tre annualità**.

In base alla **normativa vigente**, la **verifica a consuntivo** della perdita di gettito edell'andamento delle spese degli enti locali – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo²⁵ – è **prevista al 31 ottobre 2023**, ai sensi dell'articolo 13 del **D.L. n. 4/2022** (c.d. sostegni-ter), ai fini dell'eventualeconseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo già assegnato agli enti.

La **norma in esame**, intervenendo sull'articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020, istitutivo del Fondo, **chiarisce la procedura per la predetta verifica a consuntivo**.

In particolare, si prevede **l'adozione** entro la data del **31 ottobre 2023**, **previa intesa** in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un **decreto del Ministero dell'interno**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individui i **criteri** e le **modalità** per la predetta verifica a consuntivo della **perdita di gettito** e dell'andamento delle **spese correlate** alla crisi pandemica, tenendo conto delle **risorse assegnate** a vario titolo dallo Stato a **ristoro** delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

Il medesimo decreto provvede, altresì, **all'eventuale regolazione** dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane ovvero tra i due predetti comparti, **mediante apposita rimodulazione** dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.

La norma stabilisce, infine, che le eventuali **risorse ricevute in eccesso** dagli enti sono **versate all'entrata del bilancio** dello Stato.

Riguardo al complesso delle risorse assegnate agli enti locali a valere sul c.d. Fondone COVID, va qui ricordato che il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 ha espressamente **vincolato i trasferimenti** a carico del Fondo alla **esclusiva finalità di ristorare**, nel **biennio 2020-2021**, la **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**. Analogamente, anche le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa legati all'emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse **non utilizzate** alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del **risultato di amministrazione** e **non possono essere svincolate**. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono **versate all'entrata** del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 del **D.L. n. 4/2022** ha previsto una **deroga**, consentendo che le risorse **assegnate** agli enti locali **negli anni 2020 e 2021** per l'emergenza sanitaria **a titolo di Fondo** e di **ristori specifici di spesa**, che rientrano nelle certificazioni previste

²⁵ La verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al **31 ottobre 2023**, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).

per il 2020 e 2021²⁶, possano essere **utilizzate anche nell'anno 2022** per le medesime finalità per cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

Con il sopraggiungere della **crisi energetica**, l'articolo 37-ter del **D.L. n. 21/2022** ha integrato la disposizione di cui sopra, prevedendo la possibilità di impiegare le **risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nell'anno 2022**, anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per **energia elettrica** non coperti da specifiche assegnazioni statali. Tale facoltà è stata poi estesa, dall'articolo 40, comma 3-bis, del **D.L. n. 50/2022**, anche alle maggiori spese per il **gas**.

L'articolo 40, comma 5-ter, del medesimo D.L. n. 50/2022, consente inoltre l'utilizzo **degli eventuali avanzi vincolati** derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 anche per fronteggiare gli **effetti dell'inflazione sulla Tari**, e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.

Per gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse del Fondo confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, è previsto l'**obbligo di inviare** per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze una **ulteriore certificazione** della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, **ivi incluse** quelle connesse ai maggiori oneri per incremento **energia elettrica e gas**, entro il termine perentorio del **31 maggio 2023** (cfr. al riguardo il [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 2022](#)²⁷).

Entro il **31 ottobre 2023, dunque**, il Ministero provvederà alla **definitiva verifica della perdita di gettito** degli enti, per la definizione del **conguaglio finale** con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, considerando le risorse del c.d. "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

²⁶ La **certificazione** finalizzata da attestare la effettiva **perdita di gettito 2020**, inizialmente stabilita al 30 aprile 2021 dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020, è stata poi differita al **31 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 1, comma 830, lett a) della legge n. 178/2020 (cfr. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 aprile 2021, n. 59033). La certificazione relativa alla **perdita di gettito 2021** è stata fissata al **31 maggio 2022**, ai sensi del comma 827 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 (cfr. decreto Ministero dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

²⁷ Il DM economia 18 ottobre 2022 chiarisce che sono attestate nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali usate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21 del 2022, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del D.L. n. 50 del 2022, nonché l'utilizzo nell'anno 2022 del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022, e successivi incrementi, assegnato per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

• Le risorse e i decreti di ripartizione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Il **Fondo** per l'esercizio delle **funzioni fondamentali degli enti locali** è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di **3,5 miliardi** di euro per l'anno **2020** (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile **perdita di entrate locali connesse all'emergenza** epidemiologica da **Covid-19**. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell'importo di **1,67 miliardi di euro per l'anno 2020** (di cui **1,22 miliardi** ai **comuni** e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall'articolo 39, comma 1, del **D.L. n. 104/2020** (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un **ulteriore ristoro** della **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito **Tavolo tecnico**, istituito presso il Ministero dell'economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).

Ai fini della **verifica** della effettiva **perdita di gettito** e dell'andamento delle spese nel 2020, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha **disposto l'obbligo** per gli enti locali beneficiari di **inviare** per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una **certificazione** finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile **esclusivamente all'emergenza Covid-19**, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato **rinvio al 31 maggio 2021** dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una **sanzione** di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una **riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province, da acquisire al bilancio dello Stato in **tre annualità** a decorrere **dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all'originario 2022, dall'art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021)**.

I criteri di **riparto** della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il **D.M. interno del 16 luglio 2020** – cfr. [Allegato A](#) per il comparto comuni e [Allegato B](#) per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'**intesa** raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del **15 luglio 2020**. L'effettiva **ripartizione** dei **3,5 miliardi** autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il **Decreto del 24 luglio 2020** del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziati dal D.L. n. 104/2020, con il **D.M. Interno 11 novembre 2020** è stato effettuato un primo **riparto** di un **acconto di 500 milioni di euro** (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo **D.M. 14 dicembre 2020** è stato **ripartito** il **saldo** delle risorse stanziati dal D.L. n.

104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

La **legge di bilancio per il 2021** (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un **incremento di 500 milioni** di euro per **l'anno 2021** della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le risorse sono assegnate per **450 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **50 milioni** di euro in favore di **province e città metropolitane**. Le risorse sono state poi ulteriormente incrementate dal **D.L. 22 marzo 2021, n. 41** (c.d. decreto Sostegni, art. 23) di **1.000 milioni** di euro, portando lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 a **1.500 milioni** di euro.

Per la **verifica della perdita di gettito nel 2021**, è previsto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e finanze, una **certificazione per l'anno 2021** della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il **termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827)**. Anche in questo caso è prevista una **sanzione** di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine previsto (**comma 828**).

Le risorse complessivamente stanziare per il 2021 sono state ripartite tramite un primo **accontodi 220 milioni** di euro ([D.M. del 14 aprile 2021](#)) e poi a **saldo (1.280 milioni di euro)** con il [D.M. del 30 luglio 2021](#) (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli [allegati al decreto](#) contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.

Articolo 1, comma 786 (Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai comuni)

Il **comma 786 stabilizza a regime** il contributo di **110 milioni di euro** riconosciuto ai **comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile** a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (**TASI**), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.

La disposizione conferma il contributo nell'importo già disposto dall'art. 1, **comma 554** della legge di **bilancio 2020** (legge n. 160/2019) per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la medesima finalità.

Restano anche ferme le modalità di ripartizione del contributo, già previste dal comma 554, che ne dispone l'assegnazione agli enti secondo i **medesimi importi** indicati per ciascun comune nell'allegato A al **D.M. interno 14 marzo 2019**, recante il riparto del medesimo contributo compensativo 110 milioni di euro disposto per l'anno 2019 (ai sensi dell'art.1, comma 895-*bis*, della legge di bilancio 2019).

Le quote assegnate agli enti beneficiari del contributo 2019, si rammenta, sono state **determinate** dal D.M. 14 marzo 2019 **in proporzione** a quelle **già attribuite** ai comuni dalla [Tabella B](#) del **precedente D.P.C.M. 10 marzo 2017** di riparto del precedente contributo di 300 milioni per il 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-*bis*). Il riparto ha interessato **1.825 comuni**, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto del 2017.

Al contributo che viene qui consolidato **si affianca**, si rammenta, quello previsto, per le medesime finalità di ristoro TASI, dalla legge di bilancio per il 2019 nell'importo di **190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033** (articolo 1, commi 892-895, L. n. 145/2018), che porta la quota ristorativa a complessivi 300 milioni di euro annui, almeno fino al 2033.

Tale ultimo contributo è peraltro **vincolato** al finanziamento di **piani di sicurezza** a valenza pluriennale finalizzati alla **manutenzione di strade, scuole** ed altre strutture di proprietà comunale.

Anche questo ulteriore contributo viene ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, in proporzione ai contributi già assegnati negli anni precedenti a ciascun comune in base alla [tabella B](#) allegata al **D.P.C.M. 10 marzo 2017**, sopra richiamato, di ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017 e poi via via applicato anche per il riparto dei contributi per gli anni successivi.

Va rilevato che, a titolo di **compensazione** del gettito non più acquisibile dai comuni in conseguenza dell'introduzione della **TASI**, sono stati

concessi contribuiti in favore dei comuni **già a partire dal 2014**. L'importo del contributo, originariamente stabilito in 625 milioni, è stato poi oggetto di ridefinizione e dal 2019 **ridefinito** nell'importo di **300 milioni** annui, di cui 110 milioni ai sensi del comma 554 della legge 160/2019, qui novellata, e 190 milioni ai sensi del sopra richiamato comma 892 della legge n. 145/2018.

La sostituzione dell'IMU con la TASI, disposta dal comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di bilancio 2014), presupponeva, infatti, l'**invarianza di gettito**, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le prevalenti aliquote TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale. Gli importi annui di **compensazione** sono stati:

- per il 2014, **625 milioni** di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 731, legge n. 147/2013 (modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), del D.L. n. 16/2014);
- per il 2015, **530 milioni**, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015;
- per il 2016, **390 milioni**, ai sensi dell'art. 1, comma 20, legge n. 208/2015;
- per il 2017, **300 milioni** in sede di ripartizione delle risorse di un Fondo per gli enti locali istituito dall'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016;
- per il 2018, **300 milioni**, ai sensi dell'art. 1, commi 870-871, legge n. 205/2017;
- per il 2019, **110 milioni** di euro disposto dall'art. 1, comma 895-*bis*, legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018);
- per gli anni 2020-2022, **110 milioni** di euro disposti dall'art. 1, comma 554, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
- per gli anni **dal 2019 al 2033**, si aggiungono ulteriori **190 milioni** di euro, autorizzati dall'art. 1, comma 892, della legge n. 145/2018), per un complesso di risorse a ristoro, fino al 2033, pari a 300 milioni di euro annui.

Riguardo all'entità del **contributo consolidato**, nella Relazione illustrativa si riporta la **Sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021**, che ha ritenuto **infondata** la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, **comma 554**, della legge n. 160/2019, laddove prevede l'assegnazione di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni originariamente individuati.

Al riguardo, la Corte ricorda che, sulla base di quanto affermato dal Ragioniere generale dello Stato nell'audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una **ridefinizione**, calcolata sulla base delle **effettive perdite di gettito** subite, rispetto al precedente regime IMU e allo **sforzo fiscale** esercitabile sulla nuova TASI, importo pari a circa **340 milioni** di euro, e non più 625 milioni di euro.

In relazione a ciò, la Corte ha dunque stabilito che il "ridimensionamento" – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un "ricalcolo" di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)".

Articolo 1, comma 787 (Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

La disposizione in esame specifica che ai fini della determinazione dell'aumento dell'imposta di soggiorno i comuni debbano far riferimento ai **dati** pubblicati dall'ISTAT riguardanti **la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente**.

In particolare, la disposizione sostituisce il comma 1-*bis* all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 23 del 2011](#) recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Si rammenta che il testo vigente del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce la facoltà di istituire una **imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da:

- comuni capoluogo di provincia;
 - unioni dei comuni;
 - comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.
- L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare:
- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
 - interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
 - relativi servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno può peraltro sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Il comma 1-*bis*, in particolare, prevede che i comuni capoluogo di provincia, il cui volume di **presenze turistiche** risulti **venti volte superiore** al numero dei residenti in base alla rilevazione statistica più recente possano applicare l'imposta di cui all'articolo 4, il cui importo può raggiungere, al massimo, il limite di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, vale a dire **10 euro per notte**.

Con la modifica in esame viene specificato che i predetti comuni debbano far riferimento ai **dati**, pubblicati dall'ISTAT, che riguardino la **media delle presenze turistiche** registrate nel **triennio precedente** all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta.

Da ultimo, si puntualizza che per il triennio **2023-2025** la media delle presenze turistiche da considerare è quella relativa al **triennio 2017-2019**.

Articolo 1, commi 834- 836 (Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma)

L'**articolo 1, commi 834, 835 e 836**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modificano la disciplina dell'IMU contenuta nella legge di bilancio 2020, al fine di prevedere che per la regione autonoma Friuli Venezia- Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, riguardante l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e che, analogamente all'IMU, all'IMI e all'IMIS delle Province autonome, l'ILIA dovuta per gli immobili strumentali sia deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Più nel dettaglio, il **comma 834**, interviene sulla disciplina in tema di IMU contenuta nella legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020)³⁹, modificando il comma 739 dell'articolo 1 della legge di bilancio citata. Nella formulazione vigente il predetto comma 739 stabilisce che l'imposta in questione si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. La disposizione vigente prevede quindi che continuano ad applicarsi le norme di cui alla [legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14](#), relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla [legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3](#), sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Per effetto del **comma 834** in commento si prevede che per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si applichi la legge regionale 14 novembre 2022, n.17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). La predetta legge regionale è stata adottata sulla base di quanto prevista dall'articolo 51, quarto comma, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia-Giulia, ai sensi del quale la Regione può, tra l'altro, disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga a quest'ultima, definendone le modalità di riscossione, e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. L'articolo 1 della citata legge regionale prevede, in attuazione della previsione statutaria, l'istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui alla sopra citata legge n. 160 del 2019.

³⁹ La disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) è contenuta nei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Il successivo **comma 835** interviene poi sul comma 772⁴⁰ dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilendo che anche l'ILIA - analogamente a quanto disposto per l'IMU, nonché per l'IMI della provincia autonoma di Bolzano e per l'IMIS della provincia autonoma di Trento - sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e invece indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si stabilisce infine, con il **comma 836**, che le disposizioni in materia di deducibilità introdotte con il comma precedente si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

⁴⁰ Il richiamato comma 772, nella formulazione vigente, stabilisce che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e che tale imposta è invece indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il medesimo comma stabilisce inoltre che le predette disposizioni si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la [legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3](#), e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la [legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14](#).

Articolo 1, comma 837 (Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione dellaprocedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019)

Il comma 837, introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,** la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.**

Con una seconda modifica (al successivo comma 767) si interviene sugli **adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni;** a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano **le aliquote di base IMU** e non quelle vigenti nell'anno precedente.

In estrema sintesi, occorre preliminarmente ricordare che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge di bilancio 2020 prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU **previa elaborazione di un prospetto informatizzato** che forma parte integrante dell'atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito *internet* del dipartimento delle finanze. Essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

La **lettera a) del comma in esame** integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

Le disposizioni in esame **aggiungono un periodo al comma 756**, al fine di affidare a un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU**.

La **lettera b)** integra il comma 767 della legge di bilancio 2020.

Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con le **norme in commento** si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

In particolare, a decorrere dal **primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 2020), in **mancanza di una delibera** approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si **applicano le aliquote di base IMU** e non quelle vigenti nell'anno precedente.



- **La riforma dell'IMU**

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, **commi da 738 a 783** della legge n. 160 del 2019) ha **rimformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare**, unificando le due previgenti forme di prelievo - IMU e TASI - e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all'**Imposta Municipale Propria – IMU**.

Il **presupposto dell'imposta** è rappresentato dal **possesso di immobili**, ad eccezione degli immobili qualificati come abitazioni principali o assimilate salvo che questi ultimi non rientrino nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi eminenti). L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per gli immobili di tali categorie adibite ad abitazione principale l'aliquota di base e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Il **soggetto attivo** dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. I **soggetti passivi** dell'imposta sono i **possessori di immobili**, intendendosi per tali il **proprietario** ovvero il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie **sugli stessi**. La **base imponibile dell'imposta** è costituita dal **valore degli immobili**. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto **applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto**, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento alcuni moltiplicatori** (per gli immobili ordinariamente accatastate come abitazioni, appartenenti al gruppo A, il moltiplicatore è 160).

Per gli immobili **diversi dall'abitazione principale**, che, come detto non sono presupposto d'imposta, **l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento**, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere aumentata con deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento. Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è dello 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU; per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Quanto alle **modalità e ai termini di pagamento** i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il

primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Sono state introdotte modalità telematiche di pagamento.

La legge di bilancio 2020, tra le principali innovazioni:

- ha concesso di dedurre completamente l'IMU sugli immobili strumentali già dal 2022, rimodulando le deduzioni per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente pari al 60 per cento);
- ha precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
- ha chiarito gli effetti tributari delle variazioni di rendita catastale (quelle intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo);

- ha precisato il valore delle aree fabbricabili (è quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno).

La riforma aveva inoltre eliminato la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge, ma tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale. In particolare la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 nella parte in cui si riferisce al nucleo familiare, ritenendolo in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, DI 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del DI 146/2021).

Quanto agli introiti dell'IMU, si ricorda che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Articolo 1, comma 838 (Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale)

Il **comma 838** stabilisce che, ai fini della disciplina sul **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, si considerino i tratti di strada situati all'interno di **centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti** (anziché “di centri abitati di comuni” con tale popolazione).

La disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è contenuta nell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020. Il comma 816 stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane istituiscano il canone per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilite dall'ente proprietario della strada (disciplinato dall'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La disposizione reca novella all'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio per il 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)). Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del canone, alle strade urbane individuate dall'art. 2, comma 7, del codice della strada ([decreto legislativo n. 285 del 1992](#)) che sono qualificabili come comunali, se situate nell'interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del codice della strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:

- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali.

Con la novella al comma 818 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si specifica che andranno considerati, ai fini del canone in oggetto, i **centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti**.

Articolo 1, comma 839 (Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo *di solidarietà comunale*)

Il **comma 839, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, reca una norma di **interpretazione autentica** dell'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232, che disciplina le modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, da distribuire tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Il **Fondo di solidarietà comunale** costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua **dotazione** annuale è **definita per legge** ed è in parte **alimentata** con una **quota del gettito dell'impostamunicipale propria (IMU)**, di spettanza dei comuni stessi.

Riguardo ai **criteri di ripartizione** del Fondo, l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 distingue tra la componente **ristorativa**, che viene ripartita tra i comuni in misura puntuale (**sulla base del gettito effettivo IMU e TASI** relativo all'anno 2015) e la componente **tradizionale** del Fondo, destinata al **riequilibrio delle risorse storiche**, che viene ripartita tra i comuni delle RSO in parte con **criteri di tipo compensativo** ed in parte secondo **criteri di tipo perequativo**, basati sulla differenza tra

https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_fabbisogni_standard_e_capacit_fiscali-1 come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente.

In base alla disposizione in esame, la norma citata va interpretata nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative va **ripartita** sulla base della **differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard "approvati entrambi"** dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Riguardo alla procedura per l'approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, si rammenta preliminarmente che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura con l'istituzione della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** (CTFS) e la soppressione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). La Commissione tecnica per i fabbisogni

standard, istituita con [D.P.C.M. 23 febbraio 2016](#), agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei **fabbisogni standard** – che rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente - e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni standard possono essere **sottoposte alla CTFS** anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard, per la loro approvazione da parte della Commissione. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il **parere parlamentare** è richiesto **solo per l'adozione della nota metodologica**, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.

Riguardo alle **capacità fiscali** - che rappresentano il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale - la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono **approvate** con un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard approvazione** (articolo 57-quinquies del decreto-legge n. 124 del 2019). Sullo schema di decreto è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per materia.

Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.

Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del decreto con deliberazione motivata.